



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0207(COD)**

**5199/1/14
REV 1 ADD 1**

**EF 7
ECOFIN 23
CODEC 50
PARLNAT 78**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio del 3 marzo 2014

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha trasmesso la sua proposta il 12 luglio 2010.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 16 febbraio 2012.

Il Gruppo "Servizi finanziari" ha esaminato la proposta di direttiva in venticinque occasioni durante diverse presidenze. Per assicurare la coerenza tra le modifiche apportate dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario e la direttiva in oggetto (direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi), si è convenuto di attendere i risultati dei negoziati concernenti la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario.

Nel dicembre 2013 è stato raggiunto un compromesso finale con il Parlamento europeo per quanto riguarda la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario e la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, che ha consentito di concludere i negoziati concernenti i due fascicoli. Nel corso del trilatero tenutosi il 17 dicembre 2013, i colegislatori hanno convenuto un accordo provvisorio con l'obiettivo di giungere a un accordo rapido in seconda lettura.

Il 9 gennaio 2014 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo ha approvato i risultati dei negoziati nell'ambito del trilatero. Il 10 gennaio 2014 il presidente della suddetta commissione ha inviato una lettera alla presidenza in cui si fa presente che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente la sua posizione al Parlamento nella forma in cui è stata presentata nell'allegato a tale lettera, il presidente raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti.

Il 18 febbraio 2014 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo riveduto.

Tenendo conto del suddetto accordo e previa messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 3 marzo 2014, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

II. OBIETTIVO

La proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi è stata presentata dalla Commissione con lo scopo di ripristinare la fiducia dei depositanti e contribuire al mantenimento della stabilità finanziaria, promuovendo la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD) nell'Unione.

La direttiva è una rifusione della vigente legislazione e migliora ulteriormente la tutela dei risparmi dei depositanti. I principali elementi sono i seguenti:

- semplificazione e armonizzazione, in particolare per quanto concerne la copertura e le modalità di rimborso;
- ulteriore riduzione del termine per il rimborso dei depositanti, dagli attuali 20 giorni lavorativi a sette giorni lavorativi entro il 2024;
- introduzione di meccanismi di finanziamento ex ante con un livello-obiettivo minimo per i fondi ex ante fissato, in generale, allo 0,8% dei depositi coperti, da costituirsi entro un periodo di 10 anni;
- migliore accesso per i depositanti alle informazioni relative alla protezione dei loro depositi e per gli SGD alle informazioni relative ai loro membri (le banche);
- prestiti tra SGD su base volontaria.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Le modifiche del Consiglio rispecchiano l'esigenza di conseguire un corretto equilibrio nel livello di armonizzazione in relazione alle norme concernenti i sistemi di garanzia dei depositi, ai fini di una migliore tutela dei depositanti in tutta l'Unione, qualora i depositi presso una banca divengano indisponibili.

Occorre che la tutela dei depositi sia limitata alla misura necessaria, al fine di evitare il trasferimento dei rischi di investimento agli SGD. Pertanto gli strumenti finanziari devono essere esclusi dall'ambito di copertura, eccetto per i prodotti di risparmio esistenti rappresentati da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere altresì facoltà di decidere che siano coperti i depositi delle autorità locali con un bilancio annuo fino a 500 000 EUR.

Con la presente direttiva, come modificata dal Consiglio, i depositanti beneficeranno di un livello più uniforme di protezione in tutta l'Unione, nonché di un ambito di copertura più ampio e chiaro, termini di rimborso più rapidi, migliori informazioni e requisiti di finanziamento più solidi. Inoltre, agli SGD sarà consentito di partecipare al finanziamento della risoluzione delle crisi degli enti creditizi conformemente alla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario.

Gli Stati membri possono inoltre consentire, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, che siano protetti per un importo superiore ai 100 000 EUR, per un periodo di tempo limitato, depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale, tenendo conto in particolare delle condizioni di vita dei rispettivi Stati membri.

I metodi di finanziamento degli SGD saranno ora maggiormente armonizzati. Il finanziamento degli SGD deve essere sostenuto dagli enti creditizi stessi e la capacità finanziaria degli SGD deve essere maggiormente proporzionata alle loro passività. Gli SGD devono essere soggetti a un livello-obiettivo di finanziamento ex-ante maggiormente uniforme basato sull'importo dei depositi coperti, con fondi investiti in attività a basso rischio.

In virtù della presente direttiva, il periodo di rimborso deve essere ridotto a sette giorni lavorativi entro il 2024. Nel periodo di transizione, agli Stati membri sarà consentito di ridurre il periodo di rimborso in maniera graduale fino al massimo di sette giorni lavorativi. Inoltre i depositanti devono poter accedere, su richiesta, a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del loro costo della vita. Tale importo dovrebbe essere stabilito dai rispettivi Stati membri in considerazione del diverso costo della vita tra i diversi Stati membri.

La direttiva garantisce altresì che i depositanti siano informati nell'estratto conto con riguardo alla loro copertura e all'SGD pertinente. Occorre che informazioni comparabili siano messe a disposizione dei depositanti potenziali mediante fogli di informazione standardizzati. I riferimenti agli SGD nelle pubblicità devono essere limitati alla semplice menzione.

Negli Stati membri in cui sono stabilite succursali di enti creditizi, gli SGD devono informare e rimborsare i depositanti per conto dell'SGD dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stato autorizzato. Devono essere predisposte salvaguardie per assicurare che un SGD che rimborsa i depositanti riceva dall'SGD dello Stato membro di origine i mezzi finanziari e le informazioni necessari prima del rimborso. Gli SGD interessati dovrebbero stipulare accordi con altri SGD al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera.

Il Parlamento europeo potrebbe accettare tali modifiche.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.

Il compromesso è stato confermato da una lettera inviata alla presidenza dal presidente della commissione ECON del Parlamento europeo in data 10 gennaio 2014. È stata successivamente approvata dal Consiglio ECOFIN il 18 febbraio 2014 mediante l'adozione dell'accordo politico. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottata, la nuova direttiva contribuirà in maniera significativa alla tutela dei risparmi dei depositanti nell'Unione.